

Deliberazione n. 72/2008/parere 13



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia – Romagna

composta dai Magistrati

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| dr. Mario Donno | Presidente |
| dr. Carlo Coscioni | Consigliere |
| dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro | Consigliere |
| dr. Antonio Libano | Consigliere relatore |
| dr. Massimo Romano | Consigliere |
| dr.ssa Maria Teresa D'Urso | Referendario |

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il
funzionario dr. Giovanni Gastaldello.

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei

conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

visti la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la Convenzione sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio della funzione di controllo collaborativo di cui alla legge 131 del 2003 stipulata tra la regione Emilia Romagna, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e la Conferenza Regioni - Autonomie Locali dell'Emilia Romagna in data 27 marzo 2007;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Mirandola (MO);

vista l'ordinanza presidenziale n. 34 del 8 ottobre 2008, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

udito nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere
Antonio Libano;

ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Mirandola (MO), ha inoltrato a questa Sezione ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131 richiesta di parere in ordine ai criteri per l'applicazione delle norme in materia di indennità degli amministratori locali, contenute nella legge finanziaria per l'esercizio 2008.

A tal proposito il richiedente ha fatto presente che, a norma dell'art. 1, comma 54 della legge 266/2005, si era provveduto da parte di quel Comune a ridurre del 10% gli emolumenti dei consiglieri e degli amministratori locali, facendo riferimento, nel disporre tale rideterminazione, all'ammontare delle indennità previsto alla data del 30 settembre 2005.

Poiché, in seguito, la legge 244/2007 (legge finanziaria per l'anno 2008), all'art. 2, comma 24 e 25, ha previsto possibilità di aumentare le indennità degli amministratori, con esclusione dei gettoni di presenza dei consiglieri, il Sindaco chiede se, in applicazione di tale più recente disposizione, sia

possibile procedere all'aumento delle suddette indennità già a decorrere dal 1° gennaio 2007 (con corresponsione, quindi, delle somme arretrate) o se la rideterminazione debba comunque avere decorrenza dalla data di entrata in vigore della norma contenuta nella finanziaria 2008 e, quindi con effetto dal 1° gennaio 2008.

ritenuto in

DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie, con delibera approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, e con successiva delibera n. 5/2006 del 26 maggio 2005 ha indicato i requisiti di carattere soggettivo e oggettivo necessari per l'ammissibilità di tali richieste.

Sulla scorta di tali indicazioni, si può affermare che, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, la richiesta di parere qui all'esame, può considerarsi ammissibile.

Venendo all'esame del merito, va detto che la materia delle indennità spettanti ai sindaci ed ai presidenti delle

province, delle comunità montane, dei consigli circoscrizionali, comunali e provinciali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici degli enti suddetti è stata regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 54 della legge 23-12-2005 n.266 (legge finanziaria 2006). (La norma suddetta, per la parte che riguardava gli amministratori regionali è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 157 dell'8 maggio 2007 del Giudice delle leggi).

Dopo l'emanazione di tale normativa, e fino all'entrata in vigore dell'art. 2, comma 25 della legge 244/2007 (finanziaria 2008), non risulta alcuna altra norma che abbia diversamente disciplinato quella materia, per cui deve ammettersi che sono rimaste valide, anche per l'anno 2007, quelle scelte di coordinamento della finanza pubblica che avevano indotto il legislatore a disporre la riduzione del 10% delle indennità degli organi politici degli enti locali, secondo un orientamento di carattere generale che ha comportato la riduzione delle indennità di numerosi altri organi politici dell'apparato pubblico nazionale.

Solo a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono entrate in vigore le disposizioni che hanno previsto l'incremento delle suddette indennità.

Considerato che anche per l'anno 2007 risultano applicabili agli amministratori degli enti locali le stesse misure di contenimento della spesa vigenti nel 2006, deve ammettersi che un diverso, più favorevole, calcolo delle indennità in questione,

con conseguente corresponsione di somme arretrate, non sarebbe conforme al quadro normativo appena delineato.

D'altra parte, va considerato che l'art. 76 comma 3 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, con l'ultima modifica apportato all'art. 82 del Testo unico 267/2000, sull'ordinamento degli enti locali, non prevede più la possibilità di incrementare la misura dell' indennità di cui qui si è trattato.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 9 ottobre 2008.

IL PRESIDENTE

(f.to Mario Donno)

IL RELATORE

(f.to Antonio Libano)

Depositata in segreteria il 9 ottobre 2008

Il Direttore di segreteria

(f.to dr.ssa Rossella Broccoli)